

Rapporto di maggioranza

| numero | data | Dipartimento |
|----------------|------------------|--------------------|
| 7184 R1 | 6 settembre 2016 | CONSIGLIO DI STATO |
| Concerne | | |

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 20 aprile 2016 concernente il pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantionali

INDICE

| | | |
|---------|---|----|
| 1. | INTRODUZIONE E RIASSUNTO | 2 |
| 2. | IL MESSAGGIO GOVERNATIVO | 3 |
| 2.1 | Considerazioni generali | 3 |
| 2.2 | Proposte di modifica | 4 |
| 2.2.1 | Riduzione del contributo di localizzazione geografica e riorganizzazione degli uffici nelle valli | 4 |
| 2.2.2 | Abolizione articolo 99 Legge tributaria (LT) | 4 |
| 2.2.3 | Gestione dei nuovi depositi di inerti da parte del Cantone | 5 |
| 2.2.4 | Riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi sa 4 a 3 unità | 5 |
| 2.2.5 | Partecipazione dell'utente ai costi dei SACD | 5 |
| 2.2.6 | Indennità di disoccupazione supplementari art. 10 L-rilocc | 6 |
| 3. | MISURE AGGIUNTIVE PROPOSTE DAL PARLAMENTO | 6 |
| 3.1 | Motivazioni | 6 |
| 3.2 | Misure di carattere generale | 7 |
| 3.2.1 | Politica del personale | 7 |
| 3.2.2 | Maggiore diffusione dei nuovi modelli organizzativi all'interno dell'amministrazione..... | 7 |
| 3.2.3 | Verifica dello stato delle riserve degli enti con mandato di prestazione e introduzione di un limite massimo delle stesse nel mandato di prestazione | 8 |
| 3.2.4 | Utilizzo del fondo Swisslos – Sport toto | 8 |
| 3.3 | Misure a carattere puntuale | 9 |
| 3.3.1 | Adozione di un nuovo modello per il calcolo del premio medio di riferimento legato alla RIPAM | 9 |
| 3.3.2 | Revisione degli aiuti allo studio | 9 |
| 3.3.3 | Riduzione della spesa per beni e servizi | 10 |
| 3.3.4 | Cambiamento nell'utilizzo delle comunicazioni postali e interne. Favorire la digitalizzazione | 11 |
| 3.3.5 | Introduzione di un piano di risparmio energetico negli stabili dell'amministrazione..... | 11 |
| 3.3.6 | Verifica del parco veicoli dello Stato | 12 |
| 3.3.7 | Riorganizzazione del settore asilanti, ammissione provvisoria e NEM; settore dei permessi stranieri | 12 |
| 3.3.8 | Misure di diminuzione del carico burocratico e amministrativo | 12 |
| 3.3.8.1 | Esternalizzazione dei controlli per quanto riguarda il rispetto delle normative sugli invalidi | 12 |
| 3.3.8.2 | Eliminazione dei doppi controlli inerenti alla polizia del fuoco | 13 |
| 3.3.9 | Misure di carattere organizzativo | 13 |
| 3.3.9.1 | Considerazioni generali | 13 |

| | | |
|---------|---|----|
| 3.3.9.2 | Accorpamento dell'area Web della cancelleria con il CSI | 13 |
| 3.3.9.3 | Riallocazione di risorse interne | 14 |
| 3.3.9.4 | Rapporto sulla riorganizzazione della Cancelleria | 14 |
| 4. | CONCLUSIONI E RICAPITOLAZIONE | 15 |
| 5. | ATTI LEGISLATIVI | 16 |



1. INTRODUZIONE E RIASSUNTO

Lo stato delle finanze cantonali desta non poche preoccupazioni per la condizione attuale ma soprattutto per le prospettive a medio termine. Un capitale proprio negativo di quasi mezzo miliardo di franchi, un indebitamento cresciuto ormai alla soglia di 2 miliardi di franchi e una tendenza continua alla crescita della spesa sono segnali che devono richiamare a un'assunzione di responsabilità generalizzata e a una presa di coscienza che chiede un intervento a più livelli e che coinvolga tutti nel nostro Cantone, dalla politica alla cittadinanza, dagli enti terzi ai Comuni.

La necessità di operare un risanamento finanziario non è fine a se stessa ma si fonda su 3 aspetti essenziali. In primo luogo, per fare in modo che lo Stato possa continuare a fornire le prestazioni necessarie e a medio termine investire, è fondamentale disporre di finanze sane; continuare a illudere le persone che i deficit di esercizio non sono un problema, come è stato fatto in paesi a noi vicini, significa semplicemente far credere che sia possibile vivere sistematicamente al di sopra dei propri mezzi e in definitiva vuol dire mentire alla popolazione. Secondariamente, adottando il freno ai disavanzi, approvato da una chiara maggioranza della popolazione e inserito nella nostra costituzione, le cittadine e i cittadini di questo Cantone hanno dato ai loro rappresentanti politici un chiaro indirizzo e cioè mantenere le finanze pubbliche equilibrate nel medio termine. In terzo luogo, per responsabilità verso le generazioni future.

Il presente pacchetto di rientro strutturale adempie i 3 aspetti arrivando al pareggio di bilancio entro 3 anni dalla sua messa in vigore. Il rientro è effettuato in uno spirito di equilibrio sia sulle entrate che sulle uscite e coinvolgendo tutti; per questo la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze ha ritenuto di non modificarne sostanzialmente l'impostazione pur consapevole che sarebbe stato quantomeno più popolare rinunciare a diverse misure che vi sono contenute.

In effetti rinunciare a questo pacchetto significherebbe fondamentalmente andare ad aumentare l'imposizione a cittadini e imprese senza però risolvere i problemi finanziari strutturali che attanagliano questo Cantone e quindi ritrovarsi, tra qualche anno, con le imposte più alte e ancora una volta ai piedi della scala.

Considerato che la manovra così come presentata dal Governo era a mente della maggioranza sbilanciata sulle entrate si sono però inseriti dei correttivi, questo anche per indicare al Governo che questo parlamento ritiene che si possa, e si debba, ancora fare molto sotto il profilo dei costi in particolare agendo sulla macchina amministrativa dello Stato dove solo un serio impegno di tutto il Governo può portare ad ottenere i risultati auspicati.

La maggioranza della Commissione ritiene quindi di invitare il Parlamento ad assumersi pienamente la responsabilità di fronte ai cittadini di questo Cantone e ad approvare le misure contenute nel seguente rapporto che permetteranno di mettere in atto un piano di rientro di circa 200 milioni su 3 anni e di dare il via alla tanto evocata riforma e revisione dei compiti dello Stato.

Il presente rapporto non tratterà tutti gli aspetti già contenuti e spiegati nel messaggio governativo andando invece a concentrarsi su alcune considerazioni di carattere politico così come sulle modifiche proposte alla manovra.

2. IL MESSAGGIO GOVERNATIVO

2.1 Considerazioni generali

La maggioranza della Commissione della gestione propone di modificare alcune misure inserite nel messaggio governativo, in ogni caso facendo due importanti premesse. La prima è che fondamentalmente l'impianto della manovra non debba venir posto in discussione, è chiaro che di base qualsiasi misura piace agli uni e non piace agli altri, rispettivamente va a toccare un settore o una categoria che legittimamente ne chiede la modifica o lo stralcio, tuttavia di fronte a esercizi di questo tipo bisogna essere consapevoli che o si agisce in maniera generalizzata o non si riesce a raggiungere i risultati. Secondariamente le misure di cui si propone la rinuncia o la modifica dovranno essere compensate da ulteriori proposte che verranno inserite nel presente rapporto, questo per mantenere gli obiettivi finanziari posti. Tutto questo nell'ottica espressa in entrata dove si ritiene che si sia agito troppo poco sotto il profilo dei costi.

A livello generale si ritiene poi che per quanto riguarda l'impatto della manovra sull'amministrazione cantonale i risultati sono alquanto insoddisfacenti (solo 23 mio su 185). La riduzione di 44 unità di personale nell'arco di 3 anni è un obiettivo decisamente timido se pensiamo che equivale all'1% del personale (esclusi i docenti). In questo senso, tenuto conto di miglioramenti che si possono introdurre sotto il profilo organizzativo, ci si attende maggior coraggio da parte del Consiglio di Stato nello sfruttare la normale fluttuazione del personale per ottimizzarne l'effettivo andando anche ad accorpare degli uffici.

Un appunto va anche fatto ad alcune misure definite strutturali che però in realtà costituiscono solo delle misure transitorie, come ad esempio la sospensione per 3 anni del versamento al fondo investimenti per il cofinanziamento delle strutture legate alla formazione professionale: è chiaro che qui si è di fronte non a dei risparmi strutturali ma solo ad un miglioramento temporaneo, in questo senso all'interno del Governo si dovrà tenere chiaramente conto, in ottica futura, chi ha contribuito con misure strutturali e chi no in maniera che con i prossimi preventivi tutti i dipartimenti contribuiscano in maniera equilibrata al costante esercizio di equilibrio finanziario. In poche parole non possono essere sempre gli stessi i dipartimenti che mettono sul tavolo i risparmi reali ma tutti sono chiamati a svolgere la propria parte.

2.2 Proposte di modifica

2.2.1 Riduzione del contributo di localizzazione geografica e riorganizzazione degli uffici nelle valli

Il Governo propone di ridurre il contributo di localizzazione geografica destinato ai Comuni sulla base dello stato di avanzamento delle aggregazioni previste.

La Commissione della gestione pur ritenendo importante che a livello cantonale si effettui un percorso per rendere i comuni più forti dando loro poi maggiori competenze ritiene che non sia corretto, in questo momento, prevedere delle misure che possano spingere le aggregazioni. In effetti prima di prevedere qualsiasi tipo di misura, anche di incentivo e non necessariamente di penalizzazione, è necessario che il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), oggi ancora in gestazione, diventi a tutti gli effetti acquisito. Secondariamente non si ritiene giusto andare a penalizzare Comuni che sono disponibili ad aggregarsi ma che semplicemente non hanno potuto farlo perché le altre realtà territoriali con cui dovevano unirsi si sono opposte. A titolo di esempio se prendiamo il recente voto sull'aggregazione tra Bioggio, Aranno e Cademario che ha avuto un esito complessivamente negativo ci accorgiamo che gli ultimi due hanno approvato il progetto rispettivamente con l'81,82% e il 82,99% di sì mentre a Bioggio si è avuto un determinante 73% di no. Appare palese che andare a penalizzare Aranno e Cademario come comuni "recalcitranti" sarebbe ingiusto e iniquo. Fatte le considerazioni di cui sopra si ritiene quindi di proporre lo stralcio di questa misura nel contesto attuale. Per quanto concerne la riorganizzazione degli uffici nelle valli, con particolare riferimento alla Valle Maggia e alla Val di Blenio, sarà importante impegnarsi per garantire dei posti di lavoro "compensativi" quando si tratterà di riorganizzare altre attività dello Stato, questo anche per non entrare in un'ottica di togliere a una regione periferica per dare ad un'altra innescando una lotta malsana tra regioni che vivono già una situazione difficile. Non va dimenticato che inoltre nel progetto Ticino 2020 è presente l'obiettivo di rivedere nel giro dei prossimi anni la LPI per renderla più efficace nel raggiungimento dei suoi scopi perequativi.

Effetto finanziario

La misura non è di carattere strutturale in quanto il suo impatto va a ridursi nel tempo. Il suo montante cumulativo è di 6,2 mio in 3 anni pari a grossomodo 2 mio di franchi all'anno.

2.2.2 Abolizione articolo 99 Legge tributaria (LT)

La LT, all'articolo 99, prevede che "Lo Stato corrisponda il 40 per cento dell'importo dell'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata". Considerato che questo introito va principalmente a favore di regioni che già per la loro situazione geografico – territoriale si trovano in una situazione di difficoltà la maggioranza della Commissione ritiene di eliminare questa misura.

Effetto finanziario

L'impatto della rinuncia a questa misura è nullo. Considerando che la misura rientrava nel computo complessivo dei flussi finanziari (neutro) con i Comuni, la sua soppressione va ad aumentare l'importo da compensare da parte di questi ultimi; pertanto il contributo complessivo dei comuni andrà quindi rivisto.

2.2.3 Gestione dei nuovi depositi di inerti da parte del Cantone

Premesso che il settore dei depositi di inerti in Ticino vive un momento molto delicato a causa di un ritardo nella pianificazione di nuovi siti e alla rinuncia a delle tappe aggiuntive di alcuni depositi attivi, il messaggio governativo propone di modificare le modalità di gestione dei nuovi depositi di inerti mantenendo una gestione completamente cantonale, questo per fare in modo che gli introiti derivanti dagli stessi rimangano integralmente al Cantone. La maggioranza della Commissione condivide il fatto che i principali beneficiari della gestione degli inerti debbano essere gli enti pubblici. Tuttavia è prudente sul fatto che per raggiungere questo obiettivo sia necessaria una presa a carico diretta della gestione. Si ritiene quindi che si possa agire nel senso del messaggio governativo (magari con dei progetti pilota) e in aggiunta di valutare delle nuove modalità, e importi, con cui siano stipulate concessioni ai privati che garantiscano gli introiti quantificati nella manovra.

Effetto finanziario

Neutrale rispetto agli importi inseriti nella manovra.

2.2.4 Riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi sa 4 a 3 unità

Il messaggio governativo propone di ridurre il numero dei provvedimenti coercitivi da 4 a 3 unità questo in virtù delle modifiche intercorse negli ultimi anni e del monitoraggio delle attività svolte. A seguito delle audizioni avute si è constatato che l'ufficio in questione si trova confrontato ad un carico amministrativo importante anche dovuto a molte questioni minori che non necessariamente richiedono il ruolo di un giudice. Per questo motivo la riduzione del numero di giudici dovrebbe essere compensata dall'attribuzione di un giurista che andrà reperito all'interno dell'amministrazione stessa quindi senza aumento complessivo del personale impiegato. Nel medio termine è poi ipotizzabile una differente attribuzione delle competenze, ad esempio passandone alcune ad un'autorità amministrativa.

Effetto finanziario

Nulla in quanto si effettua una riallocazione di risorse interne

2.2.5 Partecipazione dell'utente ai costi dei SACD

Il messaggio governativo prevede di introdurre una partecipazione ai costi delle prestazioni dei SACD come già succede in ambito ospedaliero o nelle case per anziani dove, va ricordato, il sistema attuale prevede una partecipazione giornaliera che può andare da 15 a più di 210 franchi: nel settore acuto la medesima ammonta a 15 CHF/giorno, nei CAT a 50 CHF/giorno, nei futuri RAMI a 30 CHF/giorno e nelle case per anziani da un minimo di 84 CHF/giorno ad un massimo di 212.50 CHF/giorno. Attualmente qualsiasi persona, a prescindere dal suo stato economico, non deve contribuire al benché minimo pagamento per le prestazioni di cura a domicilio. La Commissione ha preso atto che al momento sono 7 i Cantoni che non prelevano alcuna partecipazione ai costi delle prestazioni di cura dei SACD, condivide il principio di una corresponsabilità finanziaria anche di questi utenti, ritenuto peraltro che non ne risulterebbe alcun aggravio per i meno abbienti, segnatamente i beneficiari di PC, e rileva pure che secondo il Dipartimento la misura non avrebbe carattere discriminatorio per gli utenti delle zone periferiche in quanto verrebbero applicate delle tariffe standardizzate. Fatte queste premesse tuttavia la Commissione della Gestione, a seguito delle audizioni avute con una delegazione di queste associazioni, ha deciso di sospendere la misura in quanto le stesse si sono dette disponibili a proporre e mettere in atto delle misure di carattere organizzativo – burocratico che permetterebbero al Cantone di risparmiare cifre ancora maggiori di quelle indicate dal

messaggio governativo. Si propone quindi di dar fiducia a queste organizzazioni dando loro mandato di proporre e mettere in pratica, entro un termine di 2 anni, suddette misure. Al DSS si chiede di lasciare alle organizzazioni il necessario margine di manovra e di rivedere i rispettivi mandati di prestazione riducendoli, da qui a due anni quindi a partire dal 2019 di un montante complessivo pari ad almeno 5,5 mio di franchi all'anno, corrispondente ai ricavi complessivi, per Cantone (20%) e Comuni (80%) stimati dal Governo con la misura proposta. I risparmi dovranno fare riferimento ai soli costi di produzione delle prestazioni erogate agli utenti da parte dei SACD; non rientrano nei potenziali risparmi le spese riferite a progetti in corso e in fase di pianificazione/progettazione del settore e le spese riferite ai Servizi di appoggio.

Effetto finanziario

Neutrale rispetto a quanto proposto

2.2.6 Indennità di disoccupazione supplementari art. 10 L-rilocc

Il parlamento ha a suo tempo previsto di introdurre delle indennità di disoccupazione supplementari legate alla L-rilocc che precedessero il periodo dell'eventuale entrata in assistenza. Tenuto in considerazione che una messa in vigore di questa misura avrebbe un impatto finanziario non indifferente si chiede al Governo, prima di una sua messa in vigore, di presentare uno studio in cui si verifichi se sia possibile giuridicamente delimitare meglio le categorie beneficiarie di questo eventuale aiuto evitando che lo stesso venga distribuito ad annaffiatoio. In questo senso la misura dovrebbe essere rivolta fondamentalmente solo alla popolazione residente di lunga durata e alle fasce maggiormente problematiche (in particolare si pensa agli ultracinquantenni). Si dovrebbero poi prevedere le necessarie misure di reinserimento professionale.

3. MISURE AGGIUNTIVE PROPOSTE DAL PARLAMENTO

3.1 Motivazioni

Consapevoli del fatto che l'ammontare finanziario della manovra costituisce il minimo per arrivare al pareggio di bilancio entro 3 anni, la maggioranza della Commissione della gestione ha deciso di formulare alcune proposte di risparmio aggiuntivo, fondamentalmente per 4 motivi:

1. Compensare lo stralcio di alcune misure proposte dal Consiglio di Stato
2. Nel corso dei prossimi anni sarà necessario rispondere a nuove esigenze che potrebbero sorgere e di conseguenza è necessario crearsi un certo margine di manovra.
3. Il capitale proprio negativo di quasi mezzo miliardo di franchi dovrà essere riassorbito nel medio termine.
4. Considerato che il Parlamento a più riprese ha invitato il Governo a essere più incisivo riguardo alla politica finanziaria, non essendo però poi lo stesso Parlamento sempre conseguente, si ritiene che sia importante dare ora un chiaro segnale politico di volontà nel sostenere il Governo in questo sforzo in maniera che finalmente si possa partire in maniera decisa con la riforma dei compiti dello Stato.

Inoltre, a livello di indirizzi a carattere generale è importante porre sul tavolo della discussione politica alcuni paletti che permettano di indirizzare l'azione governativa nei prossimi anni.

3.2 Misure di carattere generale

3.2.1 *Politica del personale*

Di principio in questa fase non si vogliono mettere in atto misure generali riguardanti la politica del personale. Tenuto conto anche del fatto che, contestualmente a questo messaggio, si sta affrontando il tema della L-stip, non si ritiene opportuno inserirsi in maniera marginale in un discorso che per sua natura è maggiormente ampio e complesso. Benché proposte come il blocco delle sostituzioni e delle assunzioni possano avere un certo impatto dal profilo mediatico, esse sono completamente inefficaci se non sono conseguenza di vere scelte politiche di indirizzo, di politica del personale e di modifica dei compiti e delle competenze dello Stato.

Fatta questa premessa si ritiene che a livello di personale vada di principio bloccato l'aumento degli effettivi al livello raggiunto a metà 2016. In sostanza anche ulteriori aumenti già decisi dal Parlamento e dal Governo ma non ancora messi in atto, se non strettamente necessari, vanno congelati almeno per qualche anno in attesa di aver risanato le finanze cantonali rispettivamente valutato effettivamente se non sia possibile mettere in atto delle misure che aumentino l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni dello Stato.

A titolo di esempio si cita la Polizia cantonale e il servizio di custodia carceraria, due settori sicuramente importanti che negli ultimi 5 anni hanno visto un aumento dell'organico di quasi 100 unità. Anche in vista di un possibile aumento della collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali, andrebbero rivalutati i potenziamenti decisi da Parlamento e Governo ma non ancora attuati. Per le medesime ragioni andrebbe rivisto il regolamento concernente i servizi di polizia comunale infatti si ritiene che i parametri di densità di agenti stabiliti siano eccessivi in particolare per le regioni periferiche.

Sempre nel contesto delle spese legate al personale si ritiene, a fronte dei miglioramenti organizzativi interni messi in atto, di sospendere l'introduzione della figura dell'architetto cantonale decisa dal Parlamento in un momento oggettivamente ancora delicato per la sezione della logistica.

Si propone anche di eliminare la figura dell'addetto cantonale alla protezione dei dati e in questo senso si chiede al Consiglio di Stato di proporre le modifiche legislative del caso.

Da ultimo vanno fatte costantemente delle riflessioni legate all'evoluzione dei compiti di determinati settori dello Stato e quindi della loro dotazione di personale. Ad esempio gli ispettorati scolastici comunali che con l'adozione dell'obbligo dell'assunzione di un direttore per gli istituti comunali hanno visto una profonda modifica delle loro mansioni originarie. In questo senso, sfruttando la normale fluttuazione del personale, si chiede una riduzione progressiva dell'organico in sintonia con i cambiamenti dei compiti originali.

3.2.2 *Maggiore diffusione dei nuovi modelli organizzativi all'interno dell'amministrazione*

Una volta stabiliti obiettivi e mezzi l'amministrazione dovrebbe essere resa maggiormente autonoma nella sua gestione. In particolare questo valorizzerebbe il ruolo dei funzionari dirigenti che sarebbero chiamati ad assumersi le responsabilità derivanti da questa accresciuta autonomia. Recentemente, dopo anni di discussione, il Parlamento ha deciso di dotarsi della legge riguardante le Unità Amministrative Autonome (UAA), una modalità organizzativa che se introdotta negli ambiti giusti e con la dovuta preparazione del

personale chiamato a dirigerla potrebbe portare dei buoni risultati e maggiori soddisfazioni per chi è chiamato a lavorarvi.

In questo senso si ritiene importante diffondere all'interno dell'amministrazione nuovi modelli organizzativi utilizzando la formula dell'UAA e il finanziamento tramite credito globale con mandato di prestazione, lasciando quindi maggiore autonomia a chi si trova al fronte. Ambiti che potrebbero essere interessati da questa nuova impostazione potrebbero essere ad esempio settori specifici legati alla sezione della logistica così come tutta l'area di manutenzione delle strade.

Sarebbe auspicabile che il CdS si dia obiettivi espliciti rispetto all'introduzione del modello UAA nell'AC ad esempio:

- incrementando ad esempio ogni anno la % del budget gestita con questo modello
- implementando annualmente in ogni dipartimento almeno un certo numero di uffici con la gestione UAA.

Va infine ricordato che la gestione con il modello UAA consente una maggior trasparenza grazie a indicatori finanziari, qualitativi e quantitativi che consentono di capire in che misura gli obiettivi fissati siano stati raggiunti e se il servizio nel corso degli anni migliora o meno le proprie prestazioni.

3.2.3 Verifica dello stato delle riserve degli enti con mandato di prestazione e introduzione di un limite massimo delle stesse nel mandato di prestazione

Si chiede al Consiglio di Stato di effettuare un esame particolareggiato di alcuni grossi enti con mandato di prestazione pubblico, in particolare USI, SUPSI (DFA compreso), EOC, associazioni cure a domicilio, ecc. La possibilità di effettuare riserve e accantonamenti di questi enti deve essere regolamentata in modo rigoroso e ridotta ad esempio, per fare un'ipotesi, al 10% al massimo dell'importo del mandato di prestazione, ritenuto un minimo di 500'000 franchi. Se il limite del 10% fosse superato non dovrebbe venir versata l'ultima tranche annuale di contributo (come fa la Confederazione negli ambiti di sua competenza).

Al Consiglio di Stato è richiesto di aggiornare il rapporto del CCF del 21 gennaio 2014 riguardante le riserve degli enti pubblici e parapubblici, in particolare l'EOC, l'USI e la SUSPI così come dei servizi di assistenza agli anziani verificandone lo stato presentandolo alla Commissione della gestione entro la fine di marzo 2017.

Il Consiglio di Stato formulerà poi al Gran Consiglio entro il 15 giugno 2017 una proposta di limitazione delle tesaurizzazioni di questi enti beneficiari di un mandato di prestazione ponendo le necessarie misure e strutturando la proposta per non limitare le loro capacità di effettuare gli investimenti necessari.

3.2.4 Utilizzo del fondo Swisslos – Sport toto

Attualmente vi sono parecchie attività o contributi che vengono attribuiti in maniera più o meno arbitraria al fondo Swisslos – Sport toto. La commissione ritiene che questi fondi debbano essere utilizzati per promuovere le attività educative, culturali e sportive. In questo senso si richiede che laddove possibile vengano attribuite a questi fondi le attività di carattere culturale (come ad esempio il contributo OSI, o la Pinacoteca Züst) liberando quindi la gestione corrente del Cantone da queste spese ed evitando che il ricorso a questi fondi sia causato da attività che poco hanno a che vedere con i motivi per cui sono

costituiti. Va anche valutata l'opportunità di attribuire a suddetti fondi il costo residuo del centro di dialettologia.

Tutto ciò non deve essere fatto a scapito delle attività sportive che meritano la necessaria attenzione e il cui contributo complessivo non dovrebbe comunque essere inferiore al 30%.

3.3 Misure a carattere puntuale

3.3.1 Adozione di un nuovo modello per il calcolo del premio medio di riferimento legato alla RIPAM

I contributi cantonali per i premi di cassa malati sono certamente un sostegno importante per aiutare i residenti in Ticino e nonostante una serie di revisioni che ne hanno migliorato l'efficacia costituiscono ancora una delle poste più importanti, con una spesa complessiva di circa 265 mio di franchi annui, della socialità cantonale. Anche il presente messaggio inserisce alcuni ulteriori affinamenti che a mente della maggioranza commissionale costituiscono un ulteriore passo nella giusta direzione verso una socialità giusta che vada ad aiutare chi veramente ha bisogno limitatamente all'ambito per cui è stata pensata.

In quest'ottica si ritiene che, oltre a quanto proposto dal Governo, vada introdotto nell'attuale sistema di calcolo dei sussidi un parametro che porti, per il calcolo del premio medio di riferimento, all'utilizzo dei modelli di assicurazione che, pur garantendo il medesimo accesso alle cure, permettano un notevole risparmio dal profilo finanziario.

In sostanza il principio che si vuole introdurre nel nostro sistema sociale è tanto semplice quanto equo: l'aiuto pubblico deve garantire un livello uguale per tutti di prestazioni e non la possibilità di scegliere un modello assicurativo che garantisce maggiore comodità nelle prestazioni. Come il comune cittadino che paga il suo premio di cassa malati ogni anno verifica quale opzione e quale cassa malati sia più conveniente si ritiene che a maggior ragione questo debba valere per i beneficiari dei sussidi.

Per questa ragione si propone da un lato di introdurre per il calcolo del premio medio di riferimento una ponderazione maggiore dei modelli di assicurazione che garantiscono le medesime prestazioni a un costo inferiore con l'indicazione di verificare regolarmente se vi sono modelli più efficienti che debbano essere adottati per tale calcolo del premio medio di riferimento. Dall'altro lato si chiede al Governo di agire ancora verso la Confederazione per modificare il sistema dei sussidi per i beneficiari di prestazioni complementari AVS e AI.

Effetto finanziario

Tenuto conto che ad esempio un'introduzione del modello medico di famiglia quale parametro per premio medio di riferimento era valutato con una riduzione dell'11% del costo dei sussidi, ma che la differente distribuzione degli assicurati avrebbe come effetto un appiattimento delle differenze tra i vari modelli e l'introduzione di alcune clausole di salvaguardia nel sistema crea alcune rigidità, è valutabile che a regime questa misura potrà portare a un risparmio complessivo prudenzialmente definito in 6-7 punti percentuali dei sussidi attuali di chi ottiene la RIPAM senza prestazioni complementari quindi a 8-10 mio di franchi all'anno.

3.3.2 Revisione degli aiuti allo studio

Attualmente il sistema degli aiuti allo studio in Ticino è molto importante. Date determinate soglie di reddito si può arrivare fino a 16'000 franchi all'anno per persona quali sussidi da non restituire. Il Concordato intercantonale per l'armonizzazione delle borse di studio

prevede che per il grado terziario (università, politecnici, scuole universitarie professionali, ...) sia possibile ripartire gli aiuti allo studio nella misura di 2/3 quale borsa, quindi che il beneficiario non deve restituire, e nella misura di 1/3 come prestito di studio, quindi da rimborsare a condizioni agevolate nell'arco di regola di 10 anni dal termine degli studi.

Vanno messi in evidenza i seguenti aspetti puntuali a riguardo a questa misura:

- a) Già oggi questa ripartizione viene effettuata per l'ottenimento dei master senza evidenziare particolari problemi.
- b) A livello di cifre assolute nel caso limite, vale a dire con il sussidio massimo di 16'000 franchi annui, si tratterebbe di un prestito di studio di 5'300 franchi annui da restituire in 10 anni, una cifra quindi che appare ragionevole, considerando che corrisponde grosso modo allo stipendio iniziale mensile di un laureato.
- c) La ripartizione degli aiuti crea un effetto di responsabilizzazione dell'individuo che sa di dover restituire almeno una parte di quanto ricevuto.
- d) È sempre data facoltà allo studente di rinunciare alla parte di prestito di studio qualora non lo ritenesse strettamente necessario (cosa che già in effetti oggi accade in molti casi nel settore dei master dove questa modalità di suddivisione è in atto).
- e) Il Consiglio di Stato, nel caso di situazioni particolari, può sempre esonerare il contraente dal dover ripagare il prestito di studio, valutando però le singole situazioni personali.

Fatte queste premesse si ritiene quindi che in conformità al concordato intercantonale si erogino gli aiuti allo studio per il conseguimento di diplomi di livello terziario con la ripartizione di 2/3 e 1/3 tra borse di studio e prestiti di studio.

Inoltre le decisioni delle domande riguardanti la concessione o meno di aiuti allo studio dovrebbero essere evase prima dell'inizio della formazione in oggetto, questo sempre che il richiedente abbia presentato domanda tempestiva, in maniera che al momento dell'inizio della formazione l'interessato conosca le condizioni che gli saranno poste.

Effetto finanziario

Tenuto conto della spesa per gli aiuti allo studio, pari quasi a 18 mio di franchi, e all'impatto avuto dall'introduzione della misura riguardante i master, si ritiene che questa misura a regime avrà un effetto di circa 4 mio di franchi all'anno.

3.3.3 Riduzione della spesa per beni e servizi

La spesa per beni e servizi, benché rappresenti circa "solo" l'8% di tutte le spese dello Stato, è una delle voci di spesa che vengono sempre citate quando si tratta di risparmiare. Essendo una voce "spalmata" su praticamente tutti i servizi dell'amministrazione non è possibile individuare un unico ambito in cui andare a ridurla; per questo si chiede al Governo di diminuirla in sede di preventivo 2017 e 2018 in modo lineare di 3 mio all'anno (rispetto alla previsione di piano finanziario 2017), eventuali incrementi di spesa sono ammessi soltanto se autofinanziati integralmente o se derivanti da decisioni specifiche avallate dal Parlamento. Tale risultato può essere ovviamente ottenuto solo se ogni servizio verrà chiamato a contribuire a questa riduzione si impegnerà a farlo.

Effetto finanziario

Tenuto conto di una spesa per beni e servizi pari a 286 mio di franchi si chiede una riduzione in due tornate per complessivi 6 mio a 280 mio, Il risparmio stimato è quindi in 3 mio di franchi all'anno a partire dal 2017 e di 6 a partire dal 2018.

3.3.4 Cambiamento nell'utilizzo delle comunicazioni postali e interne. Favorire la digitalizzazione

La maggioranza della Commissione propone di adottare per decreto esecutivo il principio della posta con lettera semplice in uscita dall'Amministrazione cantonale anche dove ora si usa la lettera raccomandata (altri Cantoni, come ad esempio Argovia e Lucerna l'hanno fatto e il Tribunale federale giudica ammissibile questo tipo di invio invece che l'invio raccomandato ma utilizzando sistemi come ad esempio la posta A plus che permette comunque una tracciabilità dell'invio). Da notare anche il risparmio di lavoro amministrativo (iscrizione a mano della raccomandata, ecc. In aggiunta a questo si potrebbe adottare sempre per decreto esecutivo la forma della posta elettronica, laddove ciò non sia già la prassi, in tutte le comunicazioni interne fra uffici dello Stato e tra Stato e Comuni, che oggi si svolgono ancora per lettera postale (risparmio di affrancatura e anche di carta), adottando, se del caso, delle regole chiare per l'archiviazione delle comunicazioni. Sempre per le medesime questioni anche l'apparato giudiziario dovrebbe valutare criticamente l'utilizzo delle varie possibilità di comunicazione postale tenuto che in alcune situazioni l'invio raccomandato è imprescindibile per ragioni di procedura. Infine, allo scopo di alleggerire il carico finanziario ai Comuni, andrebbero anche riviste le normative che li riguardano in proposito ad esempio nelle procedure pianificatore ed edilizie.

Si chiede quindi al Consiglio di stato di aggiornare la commissione della Gestione entro il 15 giugno 2017 sui costi annuali attuali determinati dall'utilizzo di invii diversi da quello lettera semplice e di proporre i correttivi organizzativi e legislativi del caso.

Effetto finanziario

Tenuto conto del numero di raccomandate spedite ogni giorno e delle altre spese postali interne o esterne all'amministrazione si stima un risparmio annuo di circa 1 mio di franchi.

3.3.5 Introduzione di un piano di risparmio energetico negli stabili dell'amministrazione

L'amministrazione dispone di moltissimi stabili che non sempre sono gestiti in maniera ottimale per quanto concerne l'utilizzo di energia. Questo non tanto a causa della loro struttura ma piuttosto per il fatto che non vi è una particolare attenzione ai consumi energetici e non esiste una persona responsabile di controllarli. Per questo si chiede al Consiglio di Stato di studiare e proporre un rigido piano di risparmio energetico in tutti gli stabili dello Stato, con riduzione drastica della temperatura nelle ore di non utilizzo di stabili amministrativi (di principio 19.00 – 07.00) e scuole (di principio 17.30 – 07.30 cui vanno aggiunti i periodi di chiusura per vacanze, palestre e piscine escluse) prevedendo la designazione di un responsabile energetico di ogni stabile e organizzando una formazione capillare di tutti i responsabili. Il termine per la presentazione del progetto alla Commissione della gestione è il 15 di giugno del 2017 (con informazione intermedia sullo stato dei lavori alla Commissione della gestione entro a fine marzo 2017). Contestualmente andrebbe effettuata un'analisi degli stabili vuoti di proprietà del Cantone (se ve ne sono) e una valutazione critica delle strutture in affitto (oggi intorno ai 12 milioni).

Effetto finanziario

L'effetto finanziario di questa misura non è attualmente quantificabile.

3.3.6 Verifica del parco veicoli dello Stato

Valutazione critica, corredata da dati statistici, del parco veicoli di servizio dello Stato ed eventuale rallentamento del piano di sostituzione nel caso ci si rendesse conto che oggi si dispone di un numero di veicoli superiore al necessario ed il relativo costo per auto risultasse maggiore rispetto al rimborso al km che viene dato ai dipendenti.

Effetto finanziario

L'effetto finanziario di questa misura non è attualmente quantificabile.

3.3.7 Riorganizzazione del settore asilanti, ammissione provvisoria e NEM; settore dei permessi stranieri

Il settore dell'asilo negli anni, a causa dell'evoluzione drammatica di alcune situazioni a livello mondiale, ha visto un notevole aumento dei costi di gestione. Nel 2015 questo costo netto è stato di 4 mio di franchi a fronte di uno scoperto di solo 0.6 mio nel 2013. Gran parte di questi costi sono causati dalle modalità con cui vengono gestiti questi richiedenti l'asilo e in particolare a causa dei costi generati dal collocamento in strutture piccole e decentrate quali pensioni, alberghi e altro. Considerato che la Confederazione corrisponde ai cantoni un forfait giornaliero per persona per la gestione di questo settore è fondamentale procedere ad un'ottimizzazione dello stesso. In questo senso è imprescindibile rivalutare, in collaborazione con enti come la Croce rossa, la riapertura di centri più capienti dove gli ospiti possano essere trattati con dignità ma allo stesso tempo tenuti maggiormente sotto osservazione. In questo senso si potrà poi prevedere anche un indennizzo per i comuni che ospitano questi centri oltre che naturalmente assumersi le spese.

Si chiede quindi al Consiglio di Stato, e nello specifico a DSS e DI, di preparare una strategia che consenta una gestione migliore e più efficiente di questo settore, questo nell'interesse di tutti, ospiti compresi, per cercare quantomeno di arrivare ad una gestione a pareggio del settore.

Inoltre si chiede al Governo di verificare con l'autorità federale se l'attuale livello delle tasse per il rilascio dei permessi stranieri sia ancora proporzionato alla necessità di effettuare controlli sempre più approfonditi in particolare per preservare la sicurezza del nostro territorio.

Effetto finanziario

L'effetto finanziario di questa misura non è attualmente quantificabile in maniera precisa. Tuttavia vi sono Cantoni oltre Gottardo che grazie ai contributi della Confederazione e una gestione oculata del servizio riescano a raggiungere praticamente una gestione a pareggio quindi per il Ticino significherebbe un miglioramento di 3 mio di franchi all'anno.

3.3.8 Misure di diminuzione del carico burocratico e amministrativo

3.3.8.1 Esternalizzazione dei controlli per quanto riguarda il rispetto delle normative sugli invalidi

L'Ufficio sanità ha tra i suoi compiti il controllo che le strutture che vengono realizzate nel nostro cantone rispettino le normative inerenti agli invalidi. Già oggi la FTIA (Federazione ticinese integrazione handicap) fornisce agli enti pubblici, dietro semplice rimborso delle spese, una consulenza specifica e personalizzata per garantire che le strutture siano conformi alle normative vigenti. Nell'ottica di una valorizzazione di quanto già viene fatto dall'associazione il Cantone potrebbe delegare direttamente a questa organizzazione la

certificazione che le strutture aperte al pubblico in fase di realizzazione o ristrutturazione siano conformi alle norme. Si chiede quindi al Consiglio di Stato di valutare una proposta in tal senso.

Effetto finanziario

L'effetto finanziario di questa misura non è attualmente quantificabile, ma ci si attende la possibilità di ridurre i compiti dell'AC e quindi ridurre il personale

3.3.8.2 Eliminazione dei doppi controlli inerenti alla polizia del fuoco

A livello di normative di polizia del fuoco attualmente un istante è tenuto a preparare un progetto soggetto a perizia incendio da parte di un tecnico abilitato. Successivamente la stessa viene sottoposta a controllo da parte del Cantone. Considerato che l'attestato di conformità è rilasciato da un tecnico abilitato non si ritiene necessario mantenere questo doppio passaggio (tecnico privato e Cantone). Si ritiene invece di indicare solo come responsabile il tecnico abilitato. Questi naturalmente si assumerà di fronte all'autorità, cui resterà un compito di vigilanza, la responsabilità di quanto certificato. Si chiede quindi al Consiglio di Stato di modificare la prassi in questo senso.

Effetto finanziario

L'effetto finanziario di questa misura non è attualmente quantificabile ma ci si attende la possibilità di ridurre i compiti dell'AC e quindi ridurre il personale.

3.3.9 Misure di carattere organizzativo

3.3.9.1 Considerazioni generali

L'organizzazione dell'amministrazione compete di principio al Consiglio di Stato. Tuttavia al Parlamento è data facoltà di dare indicazioni di carattere politico che se accettate dal plenum costituiscono una chiara indicazione per il Governo sulla direzione da intraprendere.

In questo contesto, in attesa di una riforma radicale della struttura organizzativa con una riduzione degli uffici (derivante da accorpamenti degli stessi), rispettivamente con un appiattimento della struttura (riduzione dei livelli) si formulano le seguenti indicazioni.

3.3.9.2 Accorpamento dell'area Web della cancelleria con il CSI

La gestione dell'informatica nell'amministrazione oggi è organizzata con l'utilizzo del modello UAA e costituisce uno dei servizi centrali che va a beneficio dell'amministrazione stessa. In definitiva il CSI (centro sistemi informativi) non è rivolto all'utenza esterna e quanto investe non lo fa per erogare prestazioni proprie ma a beneficio, e su richiesta, di altri utenti dell'amministrazione. In questo senso si ritiene che di principio tutto quanto riguarda questo settore debba essere integrato sotto questo cappello e che quindi l'area dei servizi amministrativi e gestione Web della cancelleria dello Stato dovrebbe essere attribuita al CSI. Per questa ragione si dà mandato al Governo di presentare un progetto di riaccorpamento dei servizi indicati alla Commissione della gestione entro il 15 di giugno del 2017 (con informazione intermedia sullo stato dei lavori alla Commissione della gestione entro a fine marzo 2017) e che nel passaggio di competenza il mandato di prestazione venga adeguato per un importo massimo del 90% del costo netto attuale del servizio.

Effetto finanziario

Tenuto con che oggi l'area dei servizi amministrativi e gestione Web della cancelleria ha un costo netto di circa 3 mio di franchi all'anno con un risparmio del 10% dovuto a collaborazioni e sinergie si ritiene che si possa raggiungere una minor spesa di 0,3 mio di franchi all'anno.

3.3.9.3 Riallocazione di risorse interne

In ambiti legati a mandati di prestazione con valenza pluriennale sarebbe importante che il Governo decida con largo anticipo eventuali misure di risparmio in maniera che gli stessi abbiano il tempo necessario di effettuare le scelte strategiche in vista del nuovo mandato di prestazione. In questo senso si segnala che a livello di USI e SUPSI negli anni vi è stata una forte crescita nelle risorse impiegate che, in vista di una riforma della scuola dell'obbligo, dovrebbero essere ridotte a beneficio di quest'ultima (ad esempio con una riduzione che potrebbe essere dell'ordine del 5% dei rispettivi mandati di prestazione). Inoltre per quanto concerne il DFA va riorganizzato in tempi brevi il percorso di studio per l'abilitazione, rendendolo più rapido e soprattutto prevedendo il riconoscimento delle abilitazioni ottenute in altri Cantoni qualora questo non fosse ancora il caso.

Anche pensando al contributo alla comunità tariffale per i trasporti, oggi pari a 8 milioni annui suddivisi tra Cantone e comuni, è ipotizzabile che in futuro a fronte di un ulteriore potenziamento dell'offerta si proceda ad una sua progressiva riduzione che vada a finanziare i suddetti potenziamenti che sarebbero a chiaro beneficio dell'utenza e della mobilità in generale.

3.3.9.4 Rapporto sulla riorganizzazione della Cancelleria

La Cancelleria dello Stato raggruppa tutta una serie di servizi che non sono attribuiti direttamente ad un dipartimento. Con il tempo si sono quindi ampliati e l'entrata del nuovo Cancelliere Arnoldo Coduri si ritiene sia l'occasione per ripensare l'organizzazione complessiva della Cancelleria, in questo senso si chiede al Neocancelliere di presentare un rapporto alla Commissione della Gestione con spiegare come intende riorganizzare la Cancelleria.

4. CONCLUSIONI E RICAPITOLAZIONE

In momenti di difficoltà finanziaria è fondamentale un'accresciuta assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori politici, economici e sociali per far fronte alla necessità di mantenere finanze sane affinché sia garantito uno Stato forte in grado di svolgere i compiti che gli vengono assegnati. Quando vi è una necessità di rientro dell'ordine di centinaia di milioni di franchi all'anno nessuno può chiamarsi fuori e pretendere di essere intoccabile, pur ammettendo che è necessario porre delle priorità di intervento.

La maggioranza della Commissione della gestione propone quindi di approvare il messaggio governativo con le proposte aggiuntive contenute nel presente rapporto e ricapitolate nella tabella seguente.

| Misura | Effetto finanziario (a regime in mio di franchi all'anno) |
|--|--|
| Stralcio – Riduzione del contributo di localizzazione geografico | (2) |
| Stralcio – Abolizione articolo 99 LT | 0 |
| Modifica – Partecipazione ai costi SACD | 0 |
| Aggiunta – Maggiore utilizzo di modelli alternativi per il calcolo del premio medio di riferimento | 8 – 10 |
| Aggiunta – Revisione degli aiuti allo studio | 4 |
| Aggiunta – Riduzione spesa per beni e servizi | 6 |
| Aggiunta – Cambiamento nell'utilizzo delle comunicazioni postali | 1 |
| Aggiunta – Differente gestione del settore asilo, NEM e ammissioni provvisorie. | 3 |
| Aggiunta – Misure organizzative | 0.3 |
| Aggiunta – Introduzione di un piano di risparmi energetici per gli edifici dello Stato | Non quantificabile |
| Aggiunta – Misure di diminuzione burocratica | Non quantificabile |
| Cantone: Totale miglioramento della manovra a regime | 16.3 – 18.3 |

Per quanto concerne le misure proposte che non hanno valore di legge, con il presente rapporto la Commissione invita il Consiglio di Stato a seguirne in ogni caso gli indirizzi, consapevole che il Parlamento sarà disponibile a supportarlo nel difficile, ma inderogabile e imprescindibile compito di intraprendere finalmente una riforma globale dello Stato nell'interesse di tutto il Cantone.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

I correlatori: Alex Farinelli, Daniele Caverzasio e Fiorenzo Dadò, correlatori
Bacchetta-Cattori - Badasci - Caprara -
Caverzasio - De Rosa - Foletti - Gianora -
Guerra - Pini (con riserva) - Pinoja (con riserva) -
Quadranti (con riserva sul punto 3.3.2)

5. ATTI LEGISLATIVI

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di investimento di fr. 1'824'000.- per l'acquisto di attrezzature e per le sistemazioni logistiche per l'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di investimento di fr. 1'824'000.- per l'acquisto delle attrezzature e per le sistemazioni logistiche per l'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica per fr. 1'481'000.- e Centro sistemi informativi per fr. 343'000.-.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 (abrogato)

²Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione degli uffici.

³Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 70 cpv. 1

¹Vi sono tre giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegni di

- **Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica**
- **Legge organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 158 cpv. 5

L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni.

Art. 162a

¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

²In presenza di un'eccedenza passiva il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987.

³Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.

Art. 169 cpv. 2

Abrogato

Art. 188 cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 205

Abrogato

II.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 (nuovo)

²Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 126 cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 143 cpv. 2 (nuovo)

³Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 è così modificata:

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹I SACD possono prelevare dall'utente un contributo per le prestazioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a) della presente legge.

L'introduzione e l'importo del contributo sono decisi dal Consiglio di Stato.

³Il contributo di cui al cpv. 2 è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell'utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai SADC ed approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiuti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso.

Articolo 48 cpv. 2 (nuovo)

²La misura di cui all'articolo 30 cpv. 1 entra in vigore il 1. gennaio 2019 in assenza di contenimenti della spesa da parte degli operatori del settore per un importo pari a 5.5 mio CHF (anno base 2015). I contenimenti della spesa devono fare riferimento alle spese di produzione delle prestazioni erogate agli utenti; non rientrano negli stessi le spese riferite a progetti in corso e in fase di pianificazione/progettazione e le spese riferite ai servizi di appoggio.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10

¹La soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

- a) per il titolare del diritto: fr. 17'441.-;
- b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 8'591.-;
- c) per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 6'402.-;
- d) per la terza persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 4'896.-;
- e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 4'879.-.

²Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.

³*Abrogato.*

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. c)

a) il diritto all'assegno integrativo ed all'assegno di prima infanzia.

Art. 49 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

- a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9'150.-;
- b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6'100.-;
- c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3'050.-.

³Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.

Art. 53

L'assegno è riconosciuto fino all'accesso dell'ultimo figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

Capitolo quarto
Rimborso della spesa di collocamento del figlio
Abrogato

Art. 55
Abrogato

Art. 56
Abrogato

Art. 57
Abrogato

Art. 58
Abrogato

Art. 59
Abrogato

Art. 66 cpv. 1

¹Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

Art. 72 cpv. 2 lett. c)
Abrogato

Art. 75
Abrogato

Art. 76 cpv. 2

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l'importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo al 50% dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

³Per sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone può concedere contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a loro carico.

⁴I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal regolamento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 32a cpv. 2 e 3

²Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

RDM = costante del 3.2 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all'unità di riferimento.

³Per le unità di riferimento con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

$$RDM = [\text{costante del } 4.5 + (1 - (n. \text{ figli}) / 10)] \times 50\% \text{ del limite di fabbisogno,}$$
senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all'unità di riferimento.

Art. 84 cpv. 3

³**Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio entro fine marzo 2017 una modifica legislativa per calcolare il premio medio di riferimento sulla base delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni meno care.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

LEGGE

sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 è così modificata:

Norma transitoria all'art. 34

L'applicazione dell'art. 34 cpv. 4 è sospesa per gli anni 2017, 2018 e 2019.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

**sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF) del 16 ottobre 2006;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF) del 16 ottobre 2006 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1

¹Per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge, sono applicate le seguenti aliquote:

- a) per le operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2'000'000.- viene applicata una tassa pari all'11‰;
- b) per le operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2'000'000.- viene applicata una tassa pari al 13‰.

Art. 14

- c) **Tassa proporzionale dell'1.1%** Nel caso di iscrizione di una donazione, inclusa la costituzione di una fondazione, è prelevata una tassa dell'1.1% del valore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore al 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sulla protezione civile del 26 febbraio 2007; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1

¹Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 1'000.-.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

Art. 19a (nuovo)

**Emolumenti
nell'ambito delle
procedure federali
di approvazione dei
piani**

¹Per l'allestimento del parere cantonale nelle procedure federali di approvazione dei piani, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe usuali.

²Il Dipartimento può inoltre chiedere all'autorità federale un emolumento, determinato secondo i criteri di cui al capoverso 1, per le valutazioni preliminari che comportano oneri amministrativi rilevanti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore a partire dal 1° settembre 2016.

Disegno di

LEGGE

sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è così modificata:

Art. 20 cpv. 1 lett. b) e d)

- b) attraversamento mediante condotte o cavi (aerei o sotterranei) e appoggio a manufatti, sino a fr. 20.- il ml all'anno o, per allacciamenti privati di poca entità, sino a fr. 200.- il ml;
- d) realizzazione di impianti collettivi per lo stazionamento di natanti, sino a fr. 10.- il mq all'anno;

Art. 25b cpv. 1

¹Le autorizzazioni e la riscossione di tasse per pannelli pubblicitari e simili sulle strade cantonali nelle zone edificabili competono ai Comuni, previa approvazione del Cantone che può opporsi per fondate ragioni, segnatamente di sicurezza stradale e/o relative all'applicazione di tariffe non conformi a quanto stabilito dalla presente legge.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3

³Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).

Art. 140

Abrogato

Art. 309c cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 314c cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 314d

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014 è modificato come segue:

Art. 1

La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.

Art. 2

¹La partecipazione comunale di cui all'art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l'insieme dei comuni.

²Essa resta in vigore fino al momento in cui saranno ridefiniti i compiti e i flussi finanziari tra Cantone e comuni secondo la riforma denominata "Ticino 2020".

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sugli aiuti allo studio (LAsT), del 23 febbraio 2015, modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

d e c r e t a :

I.

La Legge sugli aiuti allo studio (LAsT) del 23 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 14

¹Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il quarantesimo anno d'età.

²Le borse di studio per i richiedenti che seguono degli studi di grado terziario sono convertite per un terzo in prestiti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la spesa per beni e servizi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il preventivo 2017 la spesa complessiva per beni e servizi può ammontare al massimo a 283 mio di franchi.

Per il preventivo 2018 la spesa complessiva per beni e servizi può ammontare al massimo a 280 mio di franchi.

Articolo 2

Incrementi di spesa sono ammessi soltanto se autofinanziati integralmente o se derivanti da decisioni avallate dal Parlamento

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la limitazione delle tesaurizzazioni negli enti pubblici e parapubblici

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Consiglio di Stato aggiorna il rapporto del CCF del 21 gennaio 2014 riguardante le riserve degli enti pubblici e parapubblici, in particolare l'EOC, dell'USI e della SUSPI così come dei servizi di assistenza agli anziani verificandone lo stato presentando alla Commissione della gestione un aggiornamento entro la fine di marzo 2017.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio entro il 15 giugno 2017 una proposta di limitazione delle tesaurizzazioni degli enti di diritto pubblico e ridotta a titolo di esempio al 10% al massimo dell'importo del mandato di prestazione, ritenuto un minimo di 500'000 franchi, strutturando la proposta per non limitare le capacità di effettuare gli investimenti necessari a queste realtà.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.